

## **Oggetto: Sanatoria 2012 sulla regolarizzazione dei cittadini stranieri irregolari.**

L'art. 5 del D.lgs 109 del 16 luglio 2012 ha previsto una disposizione transitoria finalizzata all'emersione del lavoro irregolare prestato da **lavoratori stranieri, non in possesso di permesso di soggiorno valido (o con permesso scaduto) che lavorino a tempo pieno o come domestici con impegno non inferiore alle 20 ore settimanali.**

Con tale misura viene offerta la possibilità a lavoratori clandestini e irregolari già presenti nel territorio nazionale di ottenere il permesso di soggiorno, a condizione che i datori di lavoro siano disposti ad assumerli regolarmente e a versare i relativi contributi.

La regolarizzazione non è possibile per i lavoratori colpiti da provvedimenti di espulsione, con precedenti penali legati all'arresto in flagranza, condannati o segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato Italiano.

Dalla data di entrata in vigore del D.lgs n. 109 del 2012 e fino alla conclusione del procedimento volto all'emersione, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati per le violazioni delle norme relative all'ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale (con esclusione di quelle di cui all'art. 12 del T.U. per l'immigrazione), nonché delle norme relative all'impiego di lavoratori, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale.

Possono chiedere la regolarizzazione **i datori di lavoro che alla data del 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale** ininterrottamente dal 31 dicembre 2011 o da data antecedente e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro.

Non possono chiederla i datori di lavoro che sono stati condannati negli ultimi 5 anni con sentenza anche non definitiva per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

In altre parole il lavoratore deve essere presente in Italia fin dal 31/12/2011 (o precedentemente), ed avere avuto rapporto di lavoro (irregolare) almeno dal 9 maggio 2012 al 9 agosto 2012.

### **Cosa fare per regolarizzare i lavoratori in nero senza permesso di soggiorno**

#### **1. Il pagamento del contributo forfetario.**

Prima di presentare la dichiarazione di emersione il datore di lavoro deve provvedere al **pagamento di un contributo forfetario**, per ciascun lavoratore in nero, di **p. 1.000,00 (Mille/00)** non deducibili ai fini dell'imposta sul reddito. Il pagamento può essere effettuato **dal 7 settembre al 15 ottobre** attraverso il modello **“F24 Versamenti con elementi identificativi”**, disponibile sui siti dell'Agenzia delle Entrate, del Ministero dell'Interno, del Ministero del Lavoro e dell'INPS. Con determinazione 85/E del 31/08/2012, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il codice **“REDO”** che deve essere utilizzato nella compilazione del F24 dai datori di lavoro domestico, ed il codice **“RESU”**, che deve essere utilizzato dai datori di lavoro subordinato. Il modello F24 compilato per effettuare il versamento potrà essere presentato con le consuete modalità presso le banche, sportelli di Poste italiane e concessionari. Il contributo forfetario non sarà

rimborsato in caso di irricevibilità, archiviazione o rigetto della dichiarazione di emersione, ovvero di mancata presentazione della stessa (comma 5, art. 2, Decreto interministeriale).

## 2. La presentazione della dichiarazione di emersione allo sportello unico per l'immigrazione.

Una volta versato il contributo forfetario per ogni lavoratore da regolarizzare, il datore di lavoro può presentare **dal 15 settembre al 15 ottobre 2012** la dichiarazione di emersione **allo sportello unico per l'immigrazione** solamente tramite la procedura telematica, previa registrazione dell'utente, predisposta dal Ministero dell'Interno sul sito [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it). Successivamente all'invio della dichiarazione di emersione sarà disponibile, sempre all'interno del sito web, la ricevuta con l'indicazione della data di invio telematico. Copia della stessa ricevuta dovrà essere consegnata, a cura del datore di lavoro, al lavoratore ai fini dell'attestazione dell'avvenuta presentazione della domanda di emersione. La Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) esprime il proprio avviso circa la congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i valori di seguito riportati: reddito imponibile o fatturato, quali risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi, ovvero dal bilancio di esercizio, per persone fisiche, enti o società, non inferiore a p. 30.000,00 (trentamila/00) annui; per i lavoratori domestici con funzioni di sostegno al bisogno familiare, il reddito imponibile del datore di lavoro non può essere inferiore a p. 20.000,00 (ventimila/00) annui, qualora il nucleo familiare sia composto da un solo soggetto, a p. 27.000,00 (ventisette/mila/00), qualora il nucleo familiare sia composto da più soggetti. Tale verifica dei requisiti reddituali non si applica ai datori di lavoro affetti da patologie o handicap che ne limitino l'autosufficienza.

## 3. La documentazione della regolarizzazione del rapporto di lavoro alla firma del contratto di soggiorno.

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno il datore di lavoro dovrà **documentare: il pagamento di quanto dovuto per la prestazione lavorativa, già fornita dal lavoratore in nero e senza permesso di soggiorno, a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per almeno sei mesi di lavoro** o, in ogni caso, per l'intero periodo di lavoro pregresso, se maggiore; avvenuto versamento del contributo forfetario; il codice identificativo della marca da bollo; la documentazione attestante la presenza del lavoratore straniero sul territorio nazionale almeno alla data del 31/12/2011, proveniente da organismi pubblici.

Contestualmente alla stipula del contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione al Centro per l'impiego, ovvero, in caso di rapporto di lavoro domestico, all'INPS. La sottoscrizione del contratto di soggiorno e il rilascio del permesso di soggiorno comportano l'estinzione dei reati e degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione delle norme relative all'ingresso e al soggiorno sul territorio nazionale e all'impiego di lavoratori, anche di carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale.

Restiamo a disposizione per la gestione delle pratiche necessarie.

Distinti saluti